

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);	
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	1265
PRESIDENTE	1265, 1266, 1267, 1268 1269, 1270, 1271, 1273
BREGANZE, <i>Relatore</i>	1266, 1267, 1268 1269, 1270, 1272, 1273
COMANDINI	1266, 1267, 1268, 1270 1271, 1272, 1273
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	1266 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273
SFORZA	1267, 1268
AMADEI LEONETTO	1267, 1268, 1269
SCHIAVETTI	1267, 1268, 1269
GUERRIERI EMANUELE	1267
AMATUCCI	1267, 1268, 1272
BERLINGUER	1268, 1269, 1272
PENNACCHINI	1271, 1272
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
COLITTO: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (1011);	
PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (2632);	
BOIDI ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense. (3701);	
SPADAZZI: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali. (4048)	1273
PRESIDENTE	1273, 1275

	PAG.
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	1274, 1275
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	1274 1275
BERLINGUER	1274
PENNACCHINI	1274
PALAZZOLO	1274, 1275
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
RESTA e BRUSASCA: Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo. (2344)	1275
PRESIDENTE	1275, 1276, 1277
COCCO MARIA, <i>Relatore</i>	1275, 1276
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	1276
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1277

La seduta comincia alle 9,40.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Ordinamento della professione di giornalista (1563); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Ordinamento della professione di giornalista » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Dell'ordine dei giornalisti ».

Rammento alla Commissione che il disegno di legge, scelto come testo base della

discussione, è stato già approvato nei singoli articoli.

Prima di procedere alla votazione segreta, do la parola al relatore onorevole Breganze, perché, come decise a suo tempo la Commissione, riferisca sulle modificazioni apportate in sede di coordinamento.

BREGANZE, *Relatore*. Come l'onorevole Presidente ha ricordato, nel corso dell'esame di questo disegno di legge, attesa la sua complessità, la Commissione si riservò, prima di passare allo scrutinio segreto, di esaminare se determinate esigenze potessero prospettarsi in sede di coordinamento. Si tratta di un potere sancito dall'articolo 91 del regolamento della Camera dei deputati.

Premetto che evidentemente ho cercato, essendo stati inseriti alcuni articoli nuovi e soppressi altri, di dare la numerazione progressiva che il testo approvato comportava. Parallelamente, quando nel testo di un articolo è nominato qualche articolo che ha avuto un'altra numerazione, occorre adeguarsi alla nuova numerazione.

Un altro chiarimento di carattere generale è questo: i colleghi ricordano che, modificando il testo originale, si sono stabiliti due elenchi paralleli di professionisti e pubblicisti. Tuttavia è rimasta talvolta inavvertitamente la dizione « albi ».

Mi consta poi che l'onorevole Comandini ha prospettato a un certo punto l'eventuale opportunità di un comma aggiuntivo o di una dichiarazione a verbale a scopo di chiarimento. Quando giungeremo a quel punto ne parleremo.

Un primo chiarimento riguarda il comma quarto dell'articolo 1, che suona così:

« Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuite anche se esercitano altre professioni o impieghi o sono iscritti ad altri albi professionali ».

Non è ben chiaro se la congiunzione posta tra le parole « impieghi » e « sono iscritti » debba essere una *e* o una *o*. Vorrei conoscere l'esatta dizione contenuta nel testo approvato, per poter poi determinare se debba essere una *e* o una *o*.

PRESIDENTE. Il testo approvato porta *e*.

COMANDINI. A me pare che debba essere *o*, perché la persona può esercitare una professione a cui non corrisponda un albo professionale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Può effettivamente trattarsi di una professione che non ha un ordine.

COMANDINI. Si parla pure di « impieghi », per i quali non esiste un albo professionale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si potrebbe dire: « anche se esercitano altri impieghi o professioni e anche se sono iscritti ad altri albi professionali ».

COMANDINI. Mi sembra superfluo parlare di iscrizione all'albo, quando abbiamo detto che esercitano altre professioni o impieghi.

BREGANZE, *Relatore*. Scusi, signor Presidente, mi permette dire che la dizione che eliminerebbe ogni dubbio sarebbe se al posto di *o* dicessimo *se*.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io direi che forse la proposta Comandini è esatta. Dire anche « se esercitano altre professioni o impieghi », dal momento che vogliamo dire siano o non siano iscritti all'albo professionale.

BREGANZE, *Relatore*. Da parte mia va bene.

PRESIDENTE. Sopprimere l'intero inciso « o sono iscritti ad altri albi professionali ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che vada bene.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BREGANZE, *Relatore*. All'articolo 2 non vi è alcuna rettifica.

All'articolo 3 nella terz'ultima riga era detto: « degli iscritti nell'albo o negli elenchi » avrei soppresso qui le parole: « negli elenchi » perché l'albo comprende tutto. È inutile che facciamo una doppia distinzione che non ha più ragione di essere. Per me va bene il testo così stampato. Avverto la cortesia dei colleghi che per ragioni di coordinamento, avrei soppresso al rigo terzo la parola: « albo ed », lasciando soltanto « nei rispettivi elenchi ». Questo mi pare più esatto. Mentre nella terz'ultima riga dove era scritto: « nell'albo e negli elenchi », avrei soppresso le parole: « negli elenchi » in quanto la dizione « nell'albo » comprende tutto.

Allora resta come stampato.

Negli articoli successivi non trovo alcuna variazione fino all'articolo 9: alla terz'ultima riga era scritto: « nell'albo dei professionisti » e abbiamo messo: « nell'elenco dei professionisti ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. All'articolo 9 dove è detto « tra i pubblicisti: e reciprocamente », al posto dei due punti bisogna mettere una virgola. Siete d'accordo.

BREGANZE, *Relatore*. Non c'è dubbio.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

SFORZA. All'articolo 14, alla terza riga, non pare che debba andare la congiunzione « e quando » ?

AMADEI LEONETTO. La norma ha un suo significato proprio. Non ci vuole né *o* né *e*, perché il presidente « oltre che nei casi di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo delibera il consiglio, quando ne sia fatta richiesta per iscritto ». È un'ipotesi sola.

SCHIAVETTI. Però il consiglio potrebbe deliberare la convocazione dell'assemblea anche senza che ci sia una richiesta.

COMANDINI. Mi pare giusto che la convocazione dell'assemblea straordinaria sia tra i poteri del consiglio, ancorché non venga richiesta da un certo numero di iscritti. Tuttavia il consiglio deve sempre convocarla quando c'è la richiesta di un certo numero di iscritti.

PRESIDENTE. Allora ci vuole prima della parola « quando », la disgiuntiva « o ».

COMANDINI. Perché se si trattasse di una ipotesi unica, il consiglio non avrebbe facoltà di convocare l'assemblea straordinaria se non quando è richiesta da almeno un quarto degli iscritti.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se si aggiunge la disgiuntiva *o*, non si tratta più di una modifica formale in sede di coordinamento, ma di una modifica sostanziale.

COMANDINI. Può essere formale, se il nostro pensiero, quando si è votato l'articolo, era quello che si è detto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che la dizione che abbiamo sott'occhio significhi che non basta la richiesta di un quarto degli iscritti, ma deve esserci la deliberazione del consiglio.

AMADEI LEONETTO. Quando ne è fatta richiesta da almeno un quarto degli iscritti, il consiglio non può rifiutarsi di convocare l'assemblea.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È un atto dovuto, ma deve passare sempre sotto il crisma della regolarità della richiesta. Occorre sempre un organo che convoca. Per l'autoconvocazione dell'assemblea, che può avvenire in alcuni casi, non basta più un quarto degli iscritti, ma è necessaria la maggioranza degli stessi. Qui, invece, il consiglio deve convocare l'assemblea, ma occorre la sua deliberazione che accerti la regolarità della richiesta.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che la dizione « quando ne sia fatta richiesta » esclude l'autoconvocazione, perché presuppone una richiesta fatta a qualcuno.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È un atto dovuto, ma ci vuole sempre un controllo.

SCHIAVETTI. Nell'articolo 10, dove si parla delle attribuzioni del presidente, è detto che il presidente convoca e presiede l'assemblea degli iscritti. Non può avvenire un'autoconvocazione degli iscritti. Anche all'articolo 11 lettera *g*) è detto che il consiglio « dispone la convocazione dell'assemblea », la quale, poi, è convocata dal presidente.

BREGANZE, *Relatore*. Nell'articolo 14 che stiamo esaminando, si potrebbe dire: « ogni volta che lo deliberi il consiglio di sua iniziativa o dietro richiesta ... ». Così sarebbe sempre il consiglio che delibera, ma lo farebbe *motu proprio* o dietro una richiesta.

SFORZA. O riteniamo che sia un caso unico con la richiesta di due condizioni, e allora sta bene il testo proposto dall'onorevole Breganze; o riteniamo che si tratta di due ipotesi, e cioè che possa il consiglio deliberare una convocazione, ma che la convocazione possa essere anche richiesta ad iniziativa di un quarto degli iscritti, e allora occorre la congiunzione *o*.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se si vuole dare anche al consiglio l'iniziativa, allora bisogna adottare la seconda formula dell'onorevole Breganze.

GUERRIERI EMANUELE. Non è chiarito il concetto che la richiesta di almeno un quarto degli iscritti impegni il Consiglio. La forma migliore è quella di fare l'aggiunta secondo la proposta dell'onorevole Sforza, perché effettivamente sono due ipotesi distinte. Non credo sia necessario che la richiesta debba passare attraverso il vaglio del Consiglio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. All'articolo 11 alla lettera *g*) si dice « dispone la convocazione dell'Assemblea ». Quindi deve passare sempre attraverso il Consiglio. Allora si deve dire che lo deliberi il Consiglio di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta. L'articolo 11, ripeto, non dà poteri a una minoranza di disporre.

AMATUCCI. Nell'articolo 11 fra le attribuzioni del Consiglio è quella di disporre la convocazione dell'Assemblea. Allora, la disposizione dell'articolo 11 non mi sembra chiara.

L'articolo 14 dice che « il presidente convoca l'Assemblea, ogni volta che lo deliberi il Consiglio ». Quindi, entrambi nei limiti dei poteri conferiti dall'articolo 11 « o quando ne sia fatta richiesta ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando ne faccia richiesta una minoranza di almeno un quarto, secondo quello che è scrit-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

to qui, nella legge, bisogna sempre passare attraverso la deliberazione del Consiglio.

AMATUCCI. Se un quarto dell'Assemblea chiede la convocazione, il Consiglio lo deve fare senz'altro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non basta dire « o quando »: « Ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta ».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Breganze ?

Se non vi sono altre osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

BREGANZE, *Relatore*. Ho saltato una piccola cosa. Alla lettera h) dell'articolo 11, quando diciamo che fissa i contributi, occorre menzionare anche gli elenchi speciali o no ? Gli elenchi speciali pagano o non pagano un contributo ?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Qui, per questa aggiunta « e per il rilascio di certificati e di pareri », avete dato un proprio potere d'imposizione.

Alla lettera h), sulla quale il Relatore Breganze ha richiamato la nostra attenzione, si dice che spetta al Consiglio dell'Ordine di fissare non soltanto i contributi per l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti — il che è normale — ma anche per i certificati di rilascio di pareri. Questo configura un vero e proprio diritto di imposizione.

COMANDINI. Specialmente il parere.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Poteri che non possiamo dare neppure a un Ministro. Che ne dice Schiavetti ? Che cosa avete voluto dire con ciò ?

PRESIDENTE. Che cosa sono i pareri ?

SCHIAVETTI. Non so se voglia significare che un giornalista domanda all'Associazione della stampa oggi, al Consiglio dell'Ordine domani, se la sua condotta ha violato le regole della correttezza.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non possiamo introdurre di straforo un istituto nuovo attraverso una norma di imposizione tributaria. O nella legge è chiarito quali sono questi pareri..

SFORZA. Non se ne parla in nessuna parte.

BERLINGUER. Un giornalista che chiede una salvaguardia per la sua attività dovrebbe pagare !

PRESIDENTE. Se l'interpretazione è quella che dà l'onorevole Schiavetti, mi pare che non ci sia bisogno di dirlo in nessun articolo della legge. È chiaro che il giornalista

può chiedere un parere di quel genere al Consiglio che lo rappresenta.

AMADEI LEONETTO. Ma è curioso che l'espressione di questo parere debba essere soggetta al pagamento di un contributo o di un onorario.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Potrebbe anche chiedere un parere in materia d'incompatibilità. Non è possibile prevedere tutte le ipotesi. Però non è possibile far entrare l'istituto del parere attraverso una norma fiscale. Se ci fosse stata una norma sostanziale sui pareri, si sarebbe potuto anche prevedere una norma tributaria; ma nella legge manca una norma sui pareri.

AMATUCCI. C'è nel decreto-legge del 23 novembre 1944, n. 382.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma allora non c'era ancora la Costituzione. Adesso c'è il dubbio dell'incostituzionalità.

AMATUCCI. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari, stabilire una tassa per l'iscrizione nel registro o nell'albo e una tassa per gli onorari relativi ai pareri. Quindi è necessario stabilire un *quantum*. A meno che non si voglia eliminare ogni difficoltà sopprimendo la norma. Poi nella prassi si stabiliranno le condizioni.

PRESIDENTE. Allora sopprimiamo le parole « e dei pareri ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Poi sarà la prassi che integrerà.

BREGANZE, *Relatore*. Io domando se è necessario mettere anche l'elenco speciale.

PRESIDENTE. Questa discussione l'abbiamo fatta nel corso del dibattito sulla legge a proposito di altri articoli e abbiamo detto che l'albo è comprensivo anche degli elenchi.

Metto in votazione la soppressione delle parole « e dei pareri ». Il resto dell'articolo rimane uguale.

(È approvato).

BREGANZE, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo 16 dice: « Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicita per ogni Consiglio regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi ». L'onorevole Schiavetti faceva osservare che si secondo grado, mentre si tratta di un'elezione diretta di primo grado. Sarebbe più esatto dire: « per ogni Ordine regionale o interregionale ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in questa formulazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

BREGANZE, *Relatore*. All'articolo 19 all'ultimo comma si trova per due volte la parola « elenco ». Nel testo sottoposto alla Commissione e votato si diceva « albo » e anche questo, per coordinamento, è stato rettificato in elenco.

Se i colleghi non hanno nulla in contrario, proporrei che rimanesse come qui segnato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito. Andiamo avanti.

BREGANZE, *Relatore*. Nell'ultima riga di questo stesso comma è esatto dire « di Consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale » o non è questa una frase molto barocca dire « consigliere presso gli Ordini ». In parole povere, vuol dire consigliere locale o centrale. Allora, lasciamo stare così.

All'articolo 20, lettera *d*), era pure scritto di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi, dall'albo » abbiamo rettificato in « dagli elenchi dell'albo ».

Nelle lettere *f*) e *g*) di questo articolo ci sono due determinazioni: una relativa alla quota annuale dovuta dagli iscritti per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale e un'altra relativa alla quota dovuta al Consiglio dell'Ordine. Sono due tipi di contributi? Mi pare di sì.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Una volta che si è stabilito un ordine regionale e un ordine nazionale, si è detto che anche per gli Ordini regionali o interregionali gli iscritti devono pagare qualche cosa.

BREGANZE, *Relatore*. Se questa è la portata della disposizione, va bene.

SCHIAVETTI. Che cosa significa « dovute dagli iscritti al Consiglio dell'Ordine »?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono quote dovute al Consiglio dell'Ordine dagli iscritti.

Alla lettera *f*), invece della parola « proprio », pronomi che potrebbe riferirsi anche agli iscritti, è bene mettere « suo ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

BREGANZE, *Relatore*. L'ultimo comma dell'articolo 26 dice: « I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma ». Mi pare che sia stato omesso per errore di stampa l'aggettivo « professionale », perché nel testo approvato era detto: « nell'albo professionale di Roma ».

AMADEI LEONETTO. Tuttavia è chiaro che si tratta dell'albo professionale, perché è detto nell'intestazione del titolo.

BERLINGUER. Vorrei sapere quale norma si applica ai pubblicisti che risiedono all'estero.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'albo comprende i due elenchi. Quindi, dicendo « nell'albo di Roma », si comprendono i pubblicisti e i professionisti. L'obiezione è perciò superata.

SCHIAVETTI. All'articolo 20 non capisco la distinzione tra la lettera *f*) e la lettera *g*).

La lettera *f*) dice:

« *f*) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento; ».

La lettera *g*) dice:

« *g*) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute dagli iscritti al Consiglio dell'Ordine ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La lettera *f*) si riferisce alle quote da pagare per il consiglio nazionale e la lettera *g*) alle quote da pagare per il funzionamento del consiglio locale.

SCHIAVETTI. Allora nella lettera *g*) bisogna mettere « consiglio regionale o interregionale », altrimenti c'è una ripetizione.

BREGANZE, *Relatore*. Alla lettera *g*) io direi: « delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti ».

PRESIDENTE. Quindi torniamo all'articolo 20. Pongo in votazione la formulazione ora suggerita dal relatore.

(È approvata).

BREGANZE, *Relatore*. Il quarto comma dell'articolo 33 dice: « Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì aver superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'idoneità e l'attitudine all'esercizio della professione ». Nell'articolo 29, invece, si dice che per l'iscrizione nell'albo dei professionisti è necessaria una prova di idoneità professionale. Mi pare assurdo che, per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti, sia necessario accertare l'idoneità e l'attitudine, mentre, finita la pratica, si deve accertare soltanto l'idoneità. Mi pare che, per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti, basti accertare l'attitudine, cioè una generale disposizione. Invece alla fine della pratica si deve accertare l'idoneità.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione nel quarto comma dell'articolo 33 delle parole « idoneità e ».

(È approvata).

BREGANZE, *Relatore*. Domando scusa, se val la pena: all'articolo 48, alla terza riga, nel disegno di legge originario era segnato: « fatti non conformi al decoro, alla dignità e agli interessi professionali ». Abbiamo depennato interessi professionali, però credo che abbiamo sbagliato a togliere l'aggettivo professionali, perché se vogliamo applicare una sanzione, bisogna parlare di professionali. Se interpreto esattamente, suggerirei che si reintegrasse l'aggettivo « professionali », dopo la parola dignità.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BREGANZE, *Relatore*. All'articolo 60 all'ultimo comma « effetto soppressivo » deve essere « effetto sospensivo ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. All'ultimo comma dell'articolo 60 è detto: « I ricorsi al Consiglio nazionale in tema elettorale ».

Si è detto sempre « in materia disciplinare », ecc.

BREGANZE, *Relatore*. È meglio dire: « in materia elettorale ». Ha perfettamente ragione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sempre all'ultimo comma dell'articolo 60, ci vuole una virgola: « I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 », qui ci vuole una virgola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione queste modifiche all'articolo 60.

(Sono approvate).

BREGANZE, *Relatore*. All'articolo 75 era messo « entrata in vigore della legge »; qui le parole « della legge » sono state depennate.

PRESIDENTE. Non c'è altro?

BREGANZE, *Relatore*. Il collega Comandini aveva sollevato una questione che io avevo sollevato all'inizio. E, cioè, se fosse eventualmente necessario introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 72, che non ha una rubrica molto bella.

Con l'articolo 71 ci siamo preoccupati di attuare una norma transitoria che garantisce che « i giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti » conservano la loro iscrizione con l'anzianità che avevano all'entrata in vigore della nuova legge.

Il collega Comandini ha detto: *Quid iuris* per coloro che anche non essendo ancora iscritti negli elenchi e nei registri avrebbero già diritto alla loro iscrizione, mentre attuando le nuove norme non avrebbe questo diritto? Debbono fare l'esame di attitudine professionale per entrare nell'elenco dei professionisti o sono sollevati dal fare questo esame? Osserva il collega Comandini: siccome si tratta di un diritto soggettivo perfetto, dovrebbe essere accertato che non lo perdono. Perciò, attraverso un comma aggiuntivo o una dichiarazione a verbale, dovrebbe restare fermo questo concetto.

Io ho qualche perplessità, mentre sono d'accordo per il diritto soggettivo. Domando, però, se è esatto prevedere che coloro che oggi avrebbero in qualche modo una possibilità di iscrizione debbono essere sollevati dall'esame di attitudine professionale.

COMANDINI. Dato che abbiamo riconosciuto la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto all'iscrizione nell'albo quando si sono maturate prima dell'approvazione di questa legge le condizioni attualmente richieste per l'iscrizione nell'albo dei professionisti, è giusto, è possibile, è costituzionale che si applichi a costoro, che hanno già a loro favore tutti gli elementi costitutivi del diritto alla iscrizione, una legge che cambia e rende più rigorosi tali elementi? E questo ragionamento non riguarda soltanto coloro che non hanno fatto ancora domanda per l'iscrizione nell'albo, ma anche e soprattutto quelli che hanno fatto domanda e che la commissione unica non ha iscritti perché ha negato l'esistenza delle condizioni per l'iscrizione. Ed esistono in proposito delle controversie. Ora, se l'interessato riesce a dimostrare di avere tutti i presupposti per l'iscrizione, dovrebbe essere iscritto dal giorno della sua domanda. A me pare che, una volta riconosciuto il diritto soggettivo perfetto - e questo abbiamo sanzionato quando abbiamo rinviato al tribunale la decisione delle eventuali controversie - la legge sarebbe gravemente retroattiva e, quindi, incostituzionale, se non si tenesse conto degli stati che si sono maturati e del diritto che oggi non può essere toccato per il sopravvenire di una nuova legge.

Bisognerebbe perciò aggiungere una disposizione transitoria che non avrebbe carattere innovativo, perché si tratterebbe soltanto di chiarire che coloro che oggi sono nelle condizioni di poter essere iscritti in base alla legge vigente, conservano questo diritto anche con l'entrata in vigore della legge nuova. O per lo meno dovrebbe rimanere nel verbale

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

traccia precisa del consenso della Commissione alle considerazioni che ho fatto, per modo che non sorgano contraversie, questioni, dispareri sull'applicazione di questa legge in via transitoria.

Ecco perché ritengo che sia un tema che dobbiamo affrontare.

Aggiungo che questo tema non è venuto in mente soltanto a me, ma anche a un componente dell'altro ramo del Parlamento, ragione per cui è probabile che, se la battaglia non si facesse qui su questo punto, si farebbe al Senato, con l'effetto pratico di insabbiare il provvedimento, poiché difficilmente potrebbe tornare indietro prima della fine della legislatura.

Concludendo, io sono pronto a presentare una norma transitoria; oppure potrebbe esserci l'altra soluzione della verbalizzazione.

PRESIDENTE. Mi pare che basterebbe la verbalizzazione.

PENNACCHINI. Io non so se l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Comandini non si troverebbe in contrasto col secondo comma dell'articolo 67, che dice: « Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e l'assunzione delle funzioni da parte dei consigli regionali o interregionali, la commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28 ».

COMANDINI. Io non ho progettato nuove iscrizioni per coloro che non hanno maturato ancora il diritto.

PENNACCHINI. La modifica dovrebbe essere portata al secondo comma dell'articolo 67.

COMANDINI. Non ho fatto proposte specifiche, ma ho detto che basta che sia chiara la nostra intenzione in proposito.

PENNACCHINI. Ma questo non è un chiarimento, è una disposizione aggiuntiva.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Volevo osservare che il problema non si può risolvere con una dichiarazione a verbale. È una questione di fondo che ha sollevato l'onorevole Comandini e prima Breganze, in quanto la norma transitoria dell'articolo 71 si limita a salvaguardare gli interessi di coloro che sono già iscritti negli albi. Viceversa la proposta dell'onorevole Comandini si riferisce a coloro che hanno presentato domanda di iscrizione. Quindi, in sostanza, vivrebbero nel futuro due leggi, la vecchia e la nuova. La nuova che dice quali sono le condizioni per essere iscritti negli albi. E, quindi, è chiaro che le nuove iscrizioni si debbono fare in base al nuovo ordinamento,

per il noto principio che dal momento in cui si emana una norma che regola una determinata funzione organizzativa, non può far retroagire le condizioni del passato. Questo è il principio generale e in materia subordinativa in materia di funzioni la legge non è mai retroattiva. Da quando essa è in vigore, si applicano le nuove norme per essere iscritti. Quindi, anzitutto, cominciamo col chiarire la posizione che vorrebbe salvaguardare l'onorevole Comandini: è quella di coloro che avevano maturato un diritto teorico che non è riconosciuto dagli attuali organi. Allora, o la norma si fa espressamente o non può essere compresa in un semplice chiarimento a verbale, il quale chiarimento a verbale non può riferirsi che all'articolo 71 in quanto vuole salvaguardare l'anzianità dei giornalisti i quali siano già iscritti.

Ora, badate che è grave questo di dire che si applicano due sistemi, quello previsto dalla legge nuova e l'altro previsto dalla legge precedente, che rivive non soltanto per coloro che hanno presentato la domanda e anche per coloro che non hanno neppure presentato la domanda. Quindi, come si fa? Sono due sistemi.

COMANDINI. No, ce n'è uno temporaneo che si estingue... Si può stabilire un termine. Comunque i casi, a mio avviso, sono due: chi ha maturato il diritto e non l'ha fatto valere; chi ha maturato il diritto e l'ha fatto valere.

PRESIDENTE. Vorrei sottoporre ai colleghi un motivo di forma che non mi pare superabile, cioè a dire, noi possiamo proporre in sede di coordinamento, anche mutazioni che paiono opportune. Ma quali mutazioni, in rapporto a che cosa, in rapporto alle correzioni di forma e agli emendamenti già approvati, mutazioni che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge. Mi pare che non rientriamo evidentemente in nessuna di queste ipotesi. Le correzioni che abbiamo fatto finora, certamente rientrano nell'ambito dell'articolo 71. Ma questa correzione mi pare che non rientri nell'articolo 71. Quindi noi innoveremmo il provvedimento in una sede che non è propria, in un momento che non è proprio.

COMANDINI. Ma se c'è un diritto soggettivo perfetto, quel diritto soggettivo non va toccato.

PRESIDENTE. Onorevole Comandini, mi permetta di osservare.

Poiché lei dice: si tratta di chiarire. Se fosse così — e io vorrei che così fosse — a un certo momento mi ero adagiato su una richie-

sta fatta da lei cioè a dire o chiarimento a verbale o formula nuova. Evidentemente, quando lei poneva fra le due possibilità il chiarimento in verbale, era chiaro che si ritenesse, come dice in questo momento di un principio già affermato; perché se si tratta di un principio già affermato, allora evidentemente potremmo addivenire d'accordo a una delle due ipotesi, ma siccome si è detto, anche da parte del Governo, che non si tratta di un principio affermato, ma di un principio nuovo, è su questo che dobbiamo intenderci, perché se il principio è nuovo allora è esatto quello che ho detto io, richiamando la norma dell'articolo 71, se invece il principio non è nuovo è chiaro che il richiamo all'articolo 71 sarebbe fuor di luogo. Insomma, la cosa cambia secondo l'affermazione di massima se sia l'una o l'altra.

BERLINGUER. Mi pare di aver sentito durante la discussione dei pareri diversi. Taluno ha affermato che questa norma non è che una precisazione di quanto è stato già approvato, qualche altro ha detto che è addirittura superflua. Quindi, è chiaro che essa rappresenta un riferimento chiarificatore rispetto a quanto è stato già approvato. Ora il mio parere in merito è questo: io ho dei dubbi sulla validità della proposta Comandini relativamente a coloro che non abbiano presentato ancora domanda di iscrizione all'albo, perché mi sembra strano che un giornalista che è diventato di fatto professionista non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo dei professionisti. Però, se c'è stata una domanda già presentata e, meglio ancora, se c'è addirittura pendente una causa dinanzi all'autorità giudiziaria, come si fa ad escludere coloro che hanno presentato questa domanda e che hanno in corso una controversia, non ancora decisa, perché la domanda era stata respinta, se il loro diritto venisse riconosciuto?

Il collega Comandini ha fatto presente che al Senato questa questione sarà sollevata e sarà probabilmente decisa con esito favorevole, il che mette a repentaglio l'approvazione del provvedimento in questa legislatura.

AMATUCCI. Le osservazioni fatte dall'onorevole Berlinguer non sono prive di fondamento, come non sono prive di fondamento quelle fatte dall'onorevole Ministro. Però tra le due tesi c'è una terza possibilità che ci siano delle persone che abbiano presentato domanda; e qualora questa domanda venisse riconosciuta regolare, magari in sede di impugnazione, perché vietare a costoro l'iscrizione nell'albo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se il concetto che si vuole esprimere si limita a coloro che hanno presentato domanda, si potrebbe trovare una formula che assuma l'aspetto di un chiarimento. Però, resta fermo il principio che il diritto soggettivo dell'iscrizione non è mai un diritto perfetto, perché consta di due momenti: quello della domanda e quello dell'accoglimento della domanda. Caso mai si dovrebbe dire: « Le persone che hanno presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte anche in base ai requisiti previsti dalla legge precedente ».

PENNACCHINI. Allora bisogna abolire la seconda parte dell'articolo 67.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 67 dice che la commissione unica non può fare iscrizioni. Quindi, c'è una paralisi di attività rispetto alla commissione unica limitata alle iscrizioni. Noi diciamo invece che l'iscrizione, per coloro che hanno presentato domanda anteriormente all'entrata in vigore della presente legge possono farla i nuovi organi, anche in base ai requisiti previsti dalla legge precedente. Dico questo, perché la domanda può essere fatta anche in base alla nuova legge.

PENNACCHINI. Invece di dire « anteriormente all'entrata in vigore della presente legge », io metterei una data fissa, perché la legge deve continuare il suo *iter* al Senato e nel frattempo potrebbero essere presentate nuove domande.

BREGANZE, *Relatore*. Inoltre mi parrebbe opportuno dire che l'iscrizione viene fatta dal Consiglio nazionale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'approvazione finale del disegno di legge in questa sede è avvenuta il 30 novembre scorso, quindi potremmo dire: « Coloro che abbiano fatto domanda di iscrizione all'albo anteriormente al 30 novembre 1962, possono essere iscritti anche in base ai requisiti per l'iscrizione previsti dalla legge precedente ».

COMANDINI. Fissare una data e specialmente una data arretrata vuol dire calare la mannaia su coloro che potrebbero presentare la domanda. Io vorrei, quindi, che si stabilisse una data tale da permettere di presentare la domanda, fermo restando per coloro che hanno maturato il diritto.

PENNACCHINI. Mi pare che tutti i commissari, tranne l'onorevole Comandini, abbiano concordato sull'opportunità di non conservare il diritto a coloro che non l'hanno esercitato nel periodo passato.

Ora, la proposta dell'onorevole Comandini servirebbe proprio a illudere questa convinzione generale, nel senso che nel periodo intercorrente fra la notizia dell'approvazione di questa legge e l'approvazione definitiva da parte del Senato, si verificherebbe una massa di domande, che, a mio avviso, ucciderebbe completamente lo spirito della legge. Per questo io sono nettamente contrario alla dizione della data di entrata in vigore di questa legge e appoggio la proposta del Ministro di fissare la data al 30 novembre.

PRESIDENTE. Onorevole Comandini, io vorrei fargli osservare che il dissenso di alcuni dei commissari rientra evidentemente automaticamente nell'interpretazione della norma regolamentare. Questo è chiaro. Non si tratta di chiarire un principio già affermato nella legge, poiché il dissenso si manifesta evidente, non resta che aderire alla data del 30 novembre.

COMANDINI. Accetto l'invito del Presidente.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Allora la formula è questa:

« Le persone che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962, possono essere iscritte anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti ».

BREGANZE, Relatore. Prego aggiungere « dal Consiglio nazionale ».

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Allora la formulazione è questa: « Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo, anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti ».

BREGANZE, Relatore. Nella rubrica aggiungerei « domande pendenti », per risolvere un dubbio circa l'anzianità.

PRESIDENTE. Allora, « Anzianità-domande pendenti ».

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 71.

ART. 71.

Anzianità — Domande pendenti

I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei prati-

canti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferiti, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo numero 28.

Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale, anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti ».

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 71.

(È approvato).

Il presente disegno di legge insieme al provvedimento concernente disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari (3344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari ».

Questo disegno di legge fu già approvato nella seduta precedente e ne venne rinviata la votazione a scrutinio segreto alla seduta successiva.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colitto: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011); Palazzolo: Modifiche alle legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2632); Boidi ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense (3701); Spadazzi: Provvidenza e assistenza per i patrocinatori legali (4048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori », d'iniziativa del deputato Colitto; « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori », d'iniziativa del deputato Palazzolo; « Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Boidi, Breganze, Guerrieri Filippo, Bisantis, Pucci Ernesto, Merenda, Andreucci, Pennacchini, Amodio Francesco, Gorrieri Ermanno, Tozzi Condivi, Fracassi, Restivo, Rocchetti, Cocco Maria, Russo Spena, Scarlato, De' Cocci, Schiratti, Napoletano Francesco, Bima, Viviani Arturo, Sammartino: « Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali » d'iniziativa del deputato Spadazzi.

Il relatore onorevole Amatucci ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

AMATUCCI, *Relatore*. Nella precedente seduta l'onorevole Presidente dichiarò chiusa la discussione generale. Questa mattina dovremmo iniziare l'esame degli articoli. Senonché la Commissione desiderava avere dagli attuariali — che consultammo già in sede di Comitato ristretto — dei dati precisi relativi alla copertura, affinché la legge potesse essere operante. Per informazioni ricevute, so che forse oggi gli attuariali saranno in grado di fornire gli elementi richiesti. Perciò è mio dovere come relatore di chiedere un breve aggiornamento della discussione, che potrebbe essere fissato anche per domani. La legge potrà essere così rapidamente approvata, con la tranquillità che essa possa essere operante. Non so poi se l'onorevole Ministro sia in grado di fare qualche dichiarazione. Ad ogni modo chiederei una sua assicurazione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Amatucci, in quanto, come la Commissione ricorda, durante la discussione generale da parte dell'onorevole Pennacchini e di altri deputati furono sollevati dei dubbi circa l'esattezza dei calcoli. È chiaro che una legge di previdenza deve avere un fondamento preciso sui calcoli attuariali. Dopo la discussione generale, come mi fu suggerito dalla Commissione, ho preso contatto con l'avvocato Malcangi, presidente del Consiglio nazionale forense, e ho fatto con lui un lungo esame della materia. Ritengo che l'aggiornamento chiesto dall'onorevole Amatucci possa essere fissato fino a domani nel pomeriggio per avere le notizie necessarie.

BERLINGUER. Vorrei osservare che si era rimasti d'intesa di proseguire i lavori con l'esame degli articoli, anche se l'onorevole Ministro non avesse ancora ottenuto le informazioni opportune dal Consiglio nazionale forense. Inoltre io ho la preoccupazione che

questa legge possa avere un lungo *iter* tra Camera e Senato e non vorrei, perciò, che si dovesse ritardare ancora l'esame degli articoli. In sostanza io propongo di iniziare l'esame degli articoli che non portano nessuna indagine rispetto alla copertura, facendomi eco anche della grave preoccupazione espressa tra l'altro dal Consiglio nazionale forense, di procedere con la massima rapidità all'approvazione di questa legge, se si vuole che possa entrare in vigore entro l'attuale legislatura.

PENNACCHINI. Mi pare di ricordare che, proprio su proposta dell'onorevole Comandini, la Commissione aveva espresso l'avviso che si dovesse ascoltare il Consiglio forense. Si disse che era opportuno, per la dignità del Consiglio stesso, attendere questo parere, prima di passare all'esame degli articoli.

Io vorrei, quindi, proporre che questo parere anche per la discussione dell'articolo 1 e successivi, venisse espresso dall'onorevole Ministro nel periodo di tempo che lui stesso ha indicato, cioè entro le ore 18 di domani sera, proprio per ossequio verso questo alto consesso, del quale, sia detto per inciso, da poco tempo, fa parte anche un eminente collega di questa Commissione, l'onorevole Migliori. Ciononostante, anch'io ribadisco i concetti espressi dall'onorevole Berlinguer circa la necessità e l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, nell'intesa che questo debba ottenere l'approvazione delle Camere entro la presente legislatura.

Mi pare che le due esigenze siano compatibili, perché una proroga di 24 o di 36 ore non incide su questa necessità. E, pertanto, mi associo anch'io alla proposta del relatore, fatta propria dal Ministro circa l'aggiornamento della discussione alle 18 di domani.

PALAZZOLO. Io sono d'accordo con l'onorevole Berlinguer che bisogna cominciare la discussione degli articoli.

La divergenza in che cosa consiste? Nel fatto che il progetto Boidi dice 40 mila e il progetto del Comitato ristretto 60 mila. Ora si tratta di sapere se è vero quello che si dice che ci sarebbe un miliardo e mezzo di disavanzo, prima di decidere se adottare 40 mila o 60 mila lire. Ora, tutto questo prescinde dall'esame dei primi articoli. Noi possiamo guadagnare tempo, cominciando ad esaminare gli articoli. Quando si arriverà a quell'articolo, noi avremo anche il parere ribadito dal professor Cultrera e tutti quegli altri elementi che sta facendo raccogliere il Ministro, ed il pezzo di carta su cui il presidente dell'Ordine forense mi faceva stamani i conti.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Qui, si continua a rimandare, a rimandare, a rimandare!

Iniziamo la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo, lei non era presente.

PALAZZOLO. Non era necessaria la mia presenza.

PRESIDENTE. Mi consenta di dirgli che lei doveva esser presente e gli dico il perché. Perché se fosse stato presente non avrebbe fatto questa breve dissertazione sul merito della legge.

Come è sorta questa breve discussione sull'*iter*? È sorta in questa maniera: il relatore ha detto: stasera si riuniscono i tecnici e daranno un certo responso che egli riteneva indispensabile per poter prendere la parola sul merito.

La stessa cosa ha detto, in sostanza, il Ministro; cosicché si era detto: andiamo a domani sera alle 18 perché fino a domani sera giudicata indispensabile. A questo punto interviene la proposta dell'onorevole Berlinguer.

Allora, mi pare che la cosa possa essere conclusa in questo modo: nella passata seduta, si è dichiarata chiusa la discussione generale. Essendo stata dichiarata chiusa la discussione generale, evidentemente oggi avrebbero dovuto o dovrebbero prendere la parola il relatore prima, il Ministro poi. Do, pertanto loro la parola, perché esponano il proprio punto di vista sull'*iter* del provvedimento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Qui c'è una questione di carattere politico che è stata sfiorata. Con questo rinvio di un solo giorno non intendiamo ritardare, anzi facilitare e sollecitare l'approvazione della legge. Il rinvio ha soltanto lo scopo di facilitare la discussione. Quando saremo d'accordo sulla sostanza, sia la relazione del relatore sia le dichiarazioni del Ministro saranno contenute in un limite ristrettissimo.

Si tenga presente che esistono due tesi nettamente contrapposte: secondo una di esse è sufficiente l'entrata prevista dalla proposta di legge per corrispondere agli obblighi attuali e futuri; secondo l'altra, questa entrata non sarebbe sufficiente. È chiaro che dobbiamo prima risolvere questa questione ed io mi impegno entro domani sera di portare la risposta definitiva alla Commissione.

Quando al parere del Consiglio nazionale forense, nell'altra seduta dicemmo che questo era compito esclusivo del Ministro. Quando il Governo sarà in grado di esporre la sua opinione sulla copertura della legge, tutto sarà facilitato. Chiedo, perciò, questo rinvio

unicamente per facilitare la discussione della Commissione e rendere possibile l'approvazione della legge nel più breve tempo possibile.

AMATUCCI, *Relatore*. Come i colleghi avranno potuto rendersi conto leggendo la proposta del comitato ristretto, il punto centrale è costituito dall'articolo 13, che riguarda le prestazioni della Cassa nazionale. Gli altri articoli, anche se saranno oggetto di esame, mi pare che siano più di forma che di sostanza. Di modo che, quando saremo sicuri che quanto disposto nell'articolo 13 può essere attuato, l'approvazione degli altri articoli diverrà facilissima, senza dimenticare quella impronta di sollecitudine e di urgenza che il testo predisposto dal comitato ristretto deve avere. Si tratta di permettere a noi una maggiore speditezza e rapidità di discussione e di tranquillizzare coloro che nella passata seduta hanno espresso delle perplessità.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta e Brusasca: Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo (2344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Resta e Brusasca:

« Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo ».

L'onorevole Maria Cocco ha facoltà di svolgere la relazione.

COCCO MARIA, *Relatore*. Cercherò di essere breve, per il fatto che sono evidenti i motivi che hanno portato i colleghi Resta e Brusasca a presentare la presente proposta di legge secondo quanto i geologi desiderano che sia fatto per la tutela della loro professione, tutela del resto richiamata dal codice civile a proposito dei professionisti che, per altro, è previsto devono essere consultati per determinati interventi o consulenze obbligatoriamente determinato dalla legge.

Del problema di una regolamentazione degli albi dei geologi già se ne parlava prima di ora, fin dal 1910, quando in sede di Esecutivo e di Ministero, si auspicava che si regolasse la professione di geologo, perché una distinzione di questa professione avrebbe portato a maggior chiarezza e garanzia onde dare quella tranquillità sociale e civile che il gruppo desidera, quelle garanzie civili appunto che hanno altre professioni.

Del resto, il gruppo del quale noi ci interessiamo oggi non è un gruppo eccessiva-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

mente numeroso. Si tratta di circa duemila geologi diplomati, inseriti nella professione e delle aspettative di circa cinquemila studenti. Non ci preoccupi né ci meravigli il numero, in quanto noi sappiamo che nazioni più progredite hanno un numero considerevole di geologi da utilizzare nei campi più disparati per più attuali ricerche, analisi, studi sulle prospettive di utilizzazione delle nuove materie e nuovi campi di applicazione. Del resto, questi campi nuovi di applicazione — che differenziano l'applicazione dei geologi — non sono campi che possono lasciare preoccupati gli ingegneri stessi; per cui ho ben terminato, diciamo, con un richiamo ai motivi di fondo, che ci spingono ad essere celeri nella trattazione di questo argomento.

Vorrei piuttosto far rilevare alla Commissione il fatto che sul testo della proposta mi son permessa di far inserire una serie di emendamenti, che per la verità ho fatto propri, ma che vengono dal suggerimento di una articolazione che sembrava più ampia ed organica — e dal punto di vista legislativo più accurata — suggerita dallo stesso Ministero di grazia e giustizia.

Io ho così terminato la mia relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ringraziamo l'onorevole Cocco Maria per l'impegno che ha messo in questa legge.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Mi associo ai ringraziamenti per l'onorevole relatore e dichiaro di approvare gli emendamenti che sono stati presentati dall'onorevole Cocco Maria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito l'albo nazionale dei geologi ».

COCCO MARIA, Relatore. Nel testo di emendamenti si propone che l'articolo 1 sia spostato dopo l'articolo 3.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che esamineremo l'articolo 1 nella nuova collocazione.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 2, che diventa articolo 1:

ART. 2.

Il titolo di geologo spetta a coloro che hanno conseguito la laurea in scienze geologiche, e a coloro che, pur non provvisti di tale laurea, sono iscritti nell'Albo.

Il relatore propone questo articolo sostitutivo:

ART. 1.*Titolo professionale*

« Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione ».

Poiché nessuno chiede la parola, metto in votazione l'articolo sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, che nel testo della proposta di legge suona in questi termini:

ART. 3.

« Nessuno può esercitare la professione di geologo se non è iscritto nell'Albo, tale iscrizione è incompatibile con quella di altri Albi professionali ».

Il relatore propone il seguente articolo sostitutivo, che diventa articolo 2:

ART. 2.*Iscrizione all'albo*

« Per l'esercizio della professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il geologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato ».

Poiché nessuno chiede la parola, lo metto in votazione.

(È approvato).

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. A questo punto, data l'ora tarda e considerando che non potremo terminare l'esame degli articoli, chiedo il rinvio della discussione ad altra seduta.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1563: « Ordinamento della professione di giornalista » e della proposta di legge n. 3344: « Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari », che fu già discussa nella seduta precedente.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ordinamento della professione di giornalista » (1563).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1563, la proposta di legge n. 1033, deve considerarsi assorbita.

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari » (3344):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Berlinguer, Breganze, Cassiani, Cavaliere, Cocco Maria, Comandini, Di Paolantonio, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Manco, Mariani Nello, Mariconda, Mastino, Migliori, Misasi Riccardo, Palazzolo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Sforza, Zoboli.

La seduta termina alle 12,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI